



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

03 Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 17 marzo 2026 celebrata con modalità cartolare,
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti e visti gli atti,
ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **5336/2025** promossa da:

Pt_1 (C.F. P.IVA_1), con il patrocinio dell'avv. RIZZA GIANLUCA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RIZZA GIANLUCA

PARTE ATTRICE

contro

CP_1 (C.F. P.IVA_2) con il patrocinio dell'avv. CAUTILLO ANDREA con elezione di domicilio presso il difensore avv. CAUTILLO ANDREA

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: appalto – opposizione a decreto ingiuntivo

Conclusioni

Parte opponente ha così concluso: *“Si conclude in rito, per mero scrupolo difensivo, chiedendo che la causa sia rimessa sul ruolo, insistendo per l'ammissione dei mezzi di prova formulati. Si conclude nel merito come da conclusioni già formulate che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte; Con vittoria di compensi di causa.”.*

Parte opposta ha così concluso: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per le causali di cui in*

premessa e, per gli effetti, confermare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 877/25, R.G. 3292/25 emesso dal Tribunale di Firenze. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari””

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “*svolgimento del processo*” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.: trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest’ultima considerando integralmente richiamati sia l’atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto-opposto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.

Giova tuttavia evidenziare che la causa trae origine dal decreto ingiuntivo n. 877/2025 emesso dal Tribunale di Firenze in data 23.03.2025 su ricorso della **Controparte_1** con il quale veniva ingiunto alla **Parte_1** il pagamento della somma di Euro 14.820,00, oltre interessi e spese. La società odierna opponente ha tempestivamente proposto opposizione deducendo in via preliminare, la sussistenza di clausola compromissoria contenuta nei contratti di subappalto intercorsi tra le parti, e nel merito, l’inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, stante la presenza di vizi e difformità nelle opere eseguite dalla **Controparte_1** ed i conseguenti costi sostenuti dalla **Parte_1** per la riparazione degli impianti. La società opposta ha contestato tali deduzioni sostenendo che il credito azionato deriverebbe dall’atto di transazione sottoscritto tra le parti in data 12.04.2023, qualificato come riconoscimento di debito.

Ebbene, ciò posto, va rilevato in primis, che l’opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall’esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un’ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l’espressa previsione dell’art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento cioè antecedente l’opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l’eventualità o comunque il differimento del contraddittorio. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.

Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l’ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l’onere di provare

l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.

“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n. 24815/05; n. 25857/11

Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.

La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).

Tanto premesso, è altresì opportuno esaminare in modo analitico come va ripartito il citato onere probatorio tra le parti.

Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale principio costituendo “*l'architrave*” dell'intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa. Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova, per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o

per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione nonché la persistenza presuntiva del diritto, per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento.

Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame ed all'esito dell'istruttoria documentale è emersa l'infondatezza dell'opposizione.

Preliminarmente va detto che sussiste valido rapporto processuale tra la società opponente e la società opposta.

Quanto alla eccezione relativa alla sussistenza di clausola compromissoria, va rilevato che il titolo azionato in monitorio è l'atto di transazione sottoscritto dalle parti. La società opposta, infatti, con l'azione monitoria ha agito per il recupero di somme derivanti da riconoscimento di debito, in forza di quanto pattuito nell'atto di transazione prodotto in atti. Tale atto di transazione letteralmente non prevede alcuna clausola arbitrale. Si evidenzia che le parti, secondo consolidato principio di diritto, pur in presenza di clausola arbitrale, possono risolvere le questioni controverse con una transazione, derogando, in accordo, alla clausola compromissoria. In altri termini, le parti possono transigere in autonomia qualsiasi controversia, senza rivolgersi ad arbitri pur in presenza di clausola compromissoria, sempreché tale deroga sia concordata. Ciò è accaduto nella fattispecie.

La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito sul punto che *“La clausola compromissoria apposta ad un contratto è inidonea ad attribuire agli arbitri la cognizione sulle controversie relative alla transazione (anche non novativa) sulle liti nascenti dal contratto medesimo, in quanto il principio dell'autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio cui accede ne comporta l'estensione alle sole cause di invalidità di questo (purché ad esso non esterne), escludendone, per converso, l'operatività in ordine ai rapporti derivanti da contratti successivi, rispetto ai quali il precedente negozio (contenente la clausola de qua) rappresenti ormai soltanto un antecedente storico”* (vd. Cass. n. 27707 del 02/10/2023).

Per quanto sopra, l'eccezione di incompetenza sollevata dalla opponente è infondata e va disattesa, mentre deve essere dichiarata la competenza di questo Tribunale a decidere nel merito la controversia.

Quanto alla sussistenza del credito, nel caso di specie la società opposta, in qualità di creditrice e di attore sostanziale nel giudizio di opposizione, aveva l'onere di fornire una sufficiente prova del suo credito ed in effetti tale onere risulta assolto attraverso la produzione dell'atto di transazione.

È pacifico infatti tra le parti che, a seguito di contestazioni insorte in relazione a lavori eseguiti dalla società **CP_1** in favore della società **Pt_1** le stesse abbiano stipulato un accordo transattivo con il quale: il credito originariamente vantato dall'opposta, pari ad euro 73.904,39 veniva rideterminato in euro 63.904,39, l'opposta si obbligava all'emissione di nota di credito per euro 10.000, le parti dichiaravano, all'esito dell'integrale esecuzione dell'accordo, di non avere null'altro a pretendere, con rinuncia a ogni pretesa dedotta e deducibile e, infine, veniva prevista una clausola secondo cui il mancato pagamento anche di una sola rata avrebbe legittimato la **CP_1** ad agire per il recupero del credito. L'accordo non risulta impugnato né per vizi del consenso né per altre cause di invalidità e deve pertanto ritenersi pienamente valido ed efficace.

Ebbene, premesso che la transazione è un contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che potrà sorgere tra di loro (art. 1965 c.c.), va detto che l'art. 1362 c.c. impone all'interprete del contratto di ricostruire la volontà delle parti: a questi fini egli deve sì muovere dal testo contrattuale, ma deve anche verificare se questo sia coerente con la causa del contratto, le dichiarate intenzioni delle parti e le altre parti del testo, né può sottrarsi a tale duplice indagine allegando una pretesa chiarezza del significato letterale del contratto (Cass. n. 10484/2004), né, tanto meno, può limitarsi a prendere in considerazione una sola clausola o parte di essa senza inserirla nel corpo del testo contrattuale. In sostanza è a dirsi che, come segnalato espressamente da Cass. n. 25840 del 2014, l'interpretazione del contratto dal punto di vista logico non è un percorso lineare (partire dal testo e risalire all'intenzione) ma un percorso circolare il quale impone all'interprete di compiere l'esegesi del testo, ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti, verificare se l'ipotesi di "*comune intenzione*" ricostruita in base al testo sia coerente con le parti restanti del contratto e con la condotta delle parti.

Dall'esame dell'atto di transazione e degli atti allegati in giudizio e considerato che a seguito della transazione sono stati effettuati quasi tutti i pagamenti dovuti da parte della società opponente, non v'è dubbio alcuno sul riconoscimento del debito e sulla volontà di adempiere da parte della società **Pt_1**, ponendo fine definitivamente ad un contrasto insorto tra le parti. Proprio il pagamento di gran parte dell'importo di cui alla transazione produce il riconoscimento (implicito) del debito secondo il principio per cui l'esecuzione del contratto, seppur parziale, è inconciliabile con il suo disconoscimento.

Dalla disciplina concreta della transazione emergono differenti modelli transattivi, la cui indagine dipende dall'accertamento dell'intento concretamente perseguito dalle parti. Esse possono stipulare una transazione conservativa o novativa (art. 1976 c.c.). Si definisce novativa la transazione che, per la

qualità e quantità dell'intervento rinnovatore, include fatti o presupposti di fatto estranei al rapporto pregresso, determinandone la sostituzione integrale, mentre invece la transazione semplice opera mere modifiche. La transazione può essere novativa anche a prescindere dall'intenzione delle parti, dovendosi guardare unicamente al fatto oggettivo dell'incompatibilità assoluta tra situazione pregressa e regolamento transattivo.

Tale figura si distingue dal più generale fenomeno della novazione del rapporto, la quale si fonda sull'*animus novandi* delle parti, laddove la volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco (art. 1230, comma 2, c.c.).

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la distinzione tra transazione novativa e transazione conservativa dipende dall'accertamento dell'intento concretamente perseguito dalle parti, consistente nel primo caso nell'addivenire alla sostituzione dell'originario rapporto litigioso con un nuovo rapporto fonte di autonome obbligazioni, oggettivamente diverse dalle preesistenti, e nel secondo caso nell'approntamento di modifiche meramente quantitative a una situazione già in atto e nel regolamento del preesistente rapporto per il tramite di reciproche concessioni, consistenti anche in una bilaterale riduzione delle opposte pretese, così da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un *quid medium* tra le prospettazioni iniziali (Cass., Sez. VI, 06.10.2020, n. 21371).

Nel caso di specie, è possibile affermare che le parti abbiano inteso stipulare una transazione non novativa. Difatti esse, partendo dal rapporto originario controverso hanno stabilito solo una diversa regolamentazione del rapporto dare-avere, determinando l'importo dovuto e prevedendo una clausola di integrale e definitiva tacitazione.

Il punto 5) della transazione riporta testualmente che *“il mancato pagamento anche di una sola delle rate enunciate al precedente punto n. 3, fa venire meno la presente scrittura di transazione con la conseguenza che la CP_1 possa intraprendere ogni azione giudiziaria per il recupero del credito, al netto delle somme versate”*.

Ebbene, è pacifico che la Parte_1 non abbia integralmente adempiuto alle obbligazioni assunte con l'atto transattivo, residuando un importo non corrisposto. Trova pertanto applicazione la detta clausola contrattuale secondo cui il mancato pagamento anche di una sola rata determina il venir meno della transazione. Tale previsione integra una clausola risolutiva espressa, con la conseguenza che l'inadempimento comporta la risoluzione di diritto dell'accordo, senza necessità di pronuncia giudiziale, e la conseguente reviviscenza del rapporto originario. Ne deriva che la società opposta è legittimata ad agire per il recupero del credito originario, detratto quanto già percepito.

L'opponente, tuttavia, deduce che la riduzione della somma di euro 10.000,00 costituirebbe riconoscimento di responsabilità da parte della società opposta per inesatto adempimento e, pertanto, non potrebbe essere nuovamente richiesta. L'eccezione è infondata.

La suddetta riduzione costituisce, infatti, elemento integrante del sinallagma transattivo, rappresentando il risultato delle reciproche concessioni operate dalle parti al fine di definire la controversia, insorta proprio per vizi delle opere. Essa non integra un autonomo titolo risarcitorio, ma una componente della complessiva regolamentazione negoziale, destinata a operare unicamente nell'ambito e nei limiti dell'accordo transattivo. Pertanto, una volta intervenuta la risoluzione della transazione, tale riduzione non può essere conservata isolatamente. Quanto alla dedotta sussistenza di ulteriori e successivi vizi delle lavorazioni, va detto che la transazione in esame contiene una clausola di rinuncia espressa a ogni pretesa relativa ai rapporti dedotti, estesa anche alle ragioni deducibili, con conseguente effetto preclusivo rispetto a contestazioni inerenti alle medesime prestazioni. L'opponente deduce sul punto che, indipendentemente dalla transazione intervenuta tra le parti, resterebbe ferma la responsabilità dell'appaltatore per i vizi dell'opera ai sensi dell'art. 1667 c.c., trattandosi di responsabilità che non potrebbe essere elisa da un accordo negoziale.

La tesi non è condivisibile. Va osservato che la transazione stipulata tra le parti ha avuto ad oggetto proprio le contestazioni inerenti alla corretta esecuzione delle opere, come espressamente risulta dalle premesse dell'accordo, richiamate quale parte integrante e sostanziale dello stesso. In tale contesto, ed in base ad un'opera di interpretazione del contratto come sopra esplicitato, appare evidente come le parti abbiano inteso definire in via definitiva ogni controversia insorta in relazione al rapporto di appalto, ne consegue che la responsabilità dell'appaltatore ex art. 1667 c.c. non viene "eliminata" in astratto, ma risulta concretamente assorbita nell'ambito dell'accordo transattivo. In altri termini, la transazione non incide sulla norma in sé, ma esaurisce definitivamente le pretese che da essa potrebbero derivare.

Conseguentemente, non poteva essere accolta la richiesta di prova formulata da parte opposta poiché i capi di prova articolati dalla opponente sono irrilevanti, vertendo su circostanze che, anche se provate, sarebbero comunque coperte dall'effetto preclusivo della transazione oltre che inidonei a fondare una diversa causa petendi, non essendo allegato un distinto rapporto o una nuova prestazione dell'appaltatore successiva all'accordo.

Per tali motivi, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo.

Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei minimi, tenuto conto dell'assenza di istruttoria e del numero limitato di udienze.

PQM

il Tribunale di Firenze, III sezione civile, nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda o eccezione respinta, definitivamente così provvede:

- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 877/25, R.G. 3292/25 emesso dal Tribunale di Firenze;
- condanna **Pt_1** al pagamento delle spese di lite in favore di **CP_1** che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., ad esito dell'udienza del 17 marzo 2026 celebrata con modalità cartolare, pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare

Firenze, 16 aprile 2026

Il Giudice
dott. ssa Vincenza Ruggiero